

COMUNE DI LODRINO

**DECRETO SINDACALE n. 02
28 maggio 2019
NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI
Art. 50 comma 10 d. lgs. n. 267/2000**

Prot. n. 2795 del 28/05/2019

DECRETO SINDACALE n. 02

NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL SINDACO

Atteso che, all'indomani della consultazione elettorale elezioni amministrative del 26 maggio 2019, in esito alle quali si è insediata in comune di Lodrino una nuova compagine amministrativa con sindaco Bruno Bettinsoli, è opportuno procedere alla nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi a tenore dell'art. 107 comma 2 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Visto l' art.14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall' art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l), "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), e le funzioni esercitate ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#): (...)"

Visto l'[art. 1, comma 1120, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Legge di stabilità 2018) che ha prorogato il termine di cui all'art. 31-ter del d.l. n. 78/2010 entro il quale i comuni interessati debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo a 14 commi da 27 in poi del d.l. n. 78/2010 in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2018.

Atteso che, se pure parte della dottrina propende per una interpretazione di segno più restrittivo basata sul tenore letterale della normativa in esame, che parrebbe restringere gli obblighi associativi al semplice coordinamento dei servizi amministrativi oltre che alla gestione finanziaria e contabile degli enti, e che non comprenderebbe dunque la gestione della generalità dei servizi interni, sembra ragionevolmente preferibile l'interpretazione che tende ad ampliare l'ambito delle voci in elenco al comma 27, al di là del loro significato testuale, fino a ricomprendere le predette funzioni nella loro interezza - da considerare quindi ai fini della quantificazione dei fabbisogni finanziari degli enti e da gestire in forma associata.

Pertanto, l'obbligo associativo comprende la gestione di ciascuna funzione fondamentale lato senso intesa con una valenza piena e non scomponibile.

Si veda analogamente il parere n. 292/2013 della Corte dei conti, sez. Piemonte, con riferimento alla necessità o meno di conferire il servizio tecnico/patrimonio, nell'ambito della funzione fondamentale sub a): "Lo svolgimento unitario di ciascuna funzione implica che la stessa sia espressione di un disegno unitario riconducibile alle aree individuate all'interno delle funzioni elencate al comma 27. **L'identificazione di dette aree non può essere effettuata, come prospettato dall'ente, attraverso una interpretazione restrittiva delle funzioni di riferimento.** Tale lettura è tanto più da escludere, ove si osservi che (salve le eccezioni espressamente disposte), le funzioni per le quali è prevista la gestione associata sono le stesse per le quali il comma 26 prescrive l'esercizio obbligatorio per l'ente titolare. In altri termini va considerato che ogni interpretazione volta ad escludere la necessaria gestione associata per determinati servizi, implica disconoscere, per gli stessi, la riconducibilità a funzioni fondamentali da esercitarsi in ogni caso, in via obbligatoria, da parte dell'ente."

Pratiche elusive ed il conferimento parziale di una funzione produce tendenzialmente diseconomie e quindi sprechi.

Il c.d. "**Principio di integralità delle funzioni conferite**" implica che per ogni funzione vi sia l'obbligo di unificare tutti i procedimenti amministrativi, le competenze politiche e gestionali, le strutture organizzative, le risorse umane e finanziarie, nonché le relative responsabilità, (in modo da evitare ogni possibile sovrapposizione e duplicazione di competenze con tendenziale confusione e duplicazione di costi ("principio di integralità" nel conferimento delle funzioni)).

Ogni funzione conferita deve essere giuridicamente riconducibile nella sua interezza alla struttura organizzativa della forma associativa a' sensi dell'art. 30 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000, senza che residuino procedure, competenze, risorse parallele in capo agli enti conferenti; né tantomeno è possibile frazionare le singole attività in una pluralità di forme associative.

Precisato che la convenzione di cui all'art. 30 Tuel rappresenta la forma associativa elementare, caratterizzata da un elevato grado di flessibilità in quanto è un accordo stipulato da due o più enti locali, previa delibera dei rispettivi consigli, "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*".

Considerato che si tratta di procedere con provvedimento monocratico emanato dal sindaco, all'individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000 con contestuale assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi di gestione improntati a criteri di efficacia, efficienza ed adeguatezza.

Atteso che l'individuazione e nomina dei responsabili degli uffici e servizi con le funzioni, competenze e responsabilità espressamente elencate all'art. 107 D.Lgs. 267/2000 promana dal rigoroso rispetto del principio di separazione tra la funzione politica e di controllo spettante all'organo politico elettivo e la funzione amministrativo - gestionale spettante in via ormai definitiva agli organi burocratici.

E' opportuno con l'anno in corso cercare di **limitare** quanto più possibile la **duplicità di provvedimenti**, ovvero di delibere assunte dalla giunta e "determinazioni" con eguale contenuto adottate dai responsabili dei servizi. A tale scopo gli organi politici si limiteranno all'emanazioni di semplici direttive/atti di indirizzo, laddove abbiano a ritenerlo opportuno, fatto salvo il principio irrinunciabile per cui è di competenza del responsabile del servizio, a' sensi dell'art. 107 comma 2 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 "(...) *l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente.*" Al Segretario comunale compete, tra l'altro, uno specifico ruolo di controllo volto anche, se del caso, a dirimere eventuali controversie e conflitti di competenza che avessero ad insorgere fra organi politici e Responsabili dei Servizi

Visto l'art. 97 della Costituzione che enuncia, fra l'altro, il principio di imparzialità nell'azione amministrativa.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostuttura). La **distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione** (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "**riserva di competenza**" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella **fissazione delle linee generali** da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di **evitare indebite commistioni** tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico - gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi sono incaricati della **gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali** rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari **atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie** ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una **rigida separazione** dei rispettivi ruoli e che **tutti i poteri gestionali** sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che **ai dirigenti** è attribuita **tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica**, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453; T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex

pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile [2004, n. 6362](#), TAR Lazio Sez. II, 19 agosto [2004, n. 7790](#), T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 [n. 580](#); T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio [2007 n. 279](#); TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza [n. 493 del 28 luglio 2009](#) dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre [2012, n. 1216](#), TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo [2013, n. 1489](#); T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, [n. 143/](#) Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, [n. 20050/](#) T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, [n. 5437/](#) Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, [n. 5299/](#) T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, [n. 12404/](#) T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, [n. 1418/](#) Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, [n. 2194/](#) Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, [n. 5632/](#) Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, [n. 5456/](#) Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, [n. 5251/](#) T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, [n. 545](#); Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, [n. 3646](#); T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, [n. 187](#); T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, [n. 18](#).

Competenze dei dirigenti/ responsabili di servizio in materia di **appalti**: [Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Parma sez. I 8/3/2011 n. 66](#); Competenze dei dirigenti degli enti locali [Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Reggio Calabria 23/10/2008 n. 542](#); [Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. VIII 29/7/2008 n. 9545](#); [Consiglio di Stato sez. V 23/6/2008 n. 3108](#); [Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. III 19/3/2008 n. 788](#);

Competenze dei dirigenti in materia di **procedure concorsuali**: [Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. II 24/10/2007 n. 9955](#); Pres. d'Alessandro, C., Est. Maiello, U.; [Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Catanzaro sez. II 3/10/2006 n. 1095](#); Pres. Carella, V., Est. Dell'Olio, C.; [Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez. II 25/7/2006 n. 3218](#); Pres. Petruzzelli, G., Rel. Spiezia, L. A. O. [Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Catanzaro sez. I 2/5/2006 n. 453](#); [Consiglio di Stato sez. V 20/2/2006 n. 701](#); Pres. Elefante, A., Est. Marchitello; C.; [Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. I 27/1/2006 n. 1080](#); Pres. Coraggio, G., Est. Buonauro, C.; [Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187](#) e [T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 31-03-2011, n. 541](#), [Cons. Stato Sez. V, 30/04/2015, n. 2194](#); [T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187](#); (laddove è precisato che spettano ai dirigenti/responsabili di servizio "tutti i compiti"; la gestione complessiva del procedimento in materia di appalti e dell'intera procedura di gara fa capo ai responsabili di servizio e non può essere frammentata attribuendo, per esempio, la nomina della commissione di gara ad altri soggetti, meno che mai alla giunta, a pena di violare la rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli imposta dal dlgs 267/2000);

*Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La **distinzione** tra **atti di indirizzo** e **atti di gestione** (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "**riserva di competenza**" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di **evitare indebite commistioni** tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.*

✦ C. Conti Molise Sez. contr., Delib., 01/12/2016, n. 167:"(...) la Sezione di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n.59/2012/PAR, in riferimento al principio della separazione tra politica e amministrazione, ha inoltre stabilito che "è indubitabile che la separazione tra gestione e indirizzo politico sia un principio fondamentale dell'organizzazione pubblica delineatosi nel corso degli anni '90; tuttavia, come ricavabile dalla giurisprudenza della Consulta in materia di spoils system (sentenze nn. 233 del 2006; 103 e 104 del 2007; 161 del 2008; 81 del 2010; 124 del 2011) si tratta di un principio che - pur avendo un fondamento costituzionale - rimane di matrice legislativa ordinaria".

✦ T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437:"(...) svolgere i compiti istituzionali attraverso i dirigenti incardinati negli uffici, i quali agiscono in autonomia secondo il principio generale dell'ordinamento degli Enti locali (art. 107, [D.Lgs. n. 267/2000](#)) di separazione fra attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di vertice, fra le quali rientra l'acquisto di partecipazioni azionarie, e attività gestionali, spettanti agli organi burocratici."

✦ Cons. Stato Sez. IV, 11-10-2016, n. 4181. Con l'art. [107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#) (T.U. Enti locali) le competenze inerenti alla gestione amministrativa, per gli enti comunali e provinciali, sono state traslate dalla potestà dell'organo politico a quella dei dirigenti. (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, sez. V, 21 maggio 2015, n. 2850)

✦ Cons. Stato Sez. V, 20-07-2016, n. 3274/ T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-05-2016, n. 624/ T.A.R. Emilia Romagna Bologna Sez. I, 20-04-2016, n. 434/ T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187

✦ T.A.R. Liguria prima sezione sentenza [n. 54/2018](#) pubblicata il [25 gennaio](#), afferma che "(...) l'art. 20 del t.u. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo in tale ambito procedimentale."

L'art. 107 [D.Lgs. n. 267/2000](#) (T.U. Enti locali) assegna ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, ossia tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o tra le funzioni del segretario o del direttore generale. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez.

V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545

Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 15 luglio 1997), T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593, Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, disposizione aperta che permette di attribuire al segretario comunale tutte le funzioni dirigenziali e gestionali; TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, [T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -](#); TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, [TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924](#); Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396, Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 27 settembre 2007 n. 23 in merito all'affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). Corte dei Conti sez. regionale Sardegna con deliberazione n. 28/2013 chiarisce non sussistere incompatibilità con la normativa d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di controlli interni ed esterni d. lgs. n. 267/2000 8 vedi art. 147-bis TUEL).

Visti:

✦ l'art. 1 lettere j) e k) del D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013 a detta dei quali agli incarichi dirigenziali interni ed esterni compete "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";

✦ l'art. 13 del D.P.R. 62 del 1 aprile 2013 che ha attribuito le funzioni e le responsabilità dirigenziali " ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (...) nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza".

✦ l'art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L'art. 4 del d.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).

✦ l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2";

✦ l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'[articolo 2](#), comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell'or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;

✦ l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)";

✦ l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 34 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici". La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macro-organizzazione a' sensi dell'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere imperativo ed è inderogabile. (vedi, ad esempio, Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766 Gestione del personale - Competenza – Dirigenza "Un atto concernente la gestione del personale, quale l'assegnazione della ricorrente all'ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, deve essere adottato dalla dirigenza. E' viziato di incompetenza l'atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell'attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.");

✦ l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati." Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738 ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e

altri. La norma dell'art. 4 del [D.Lgs. n. 165/2001](#) (ex art. 3 del [D.Lgs. n. 29/1993](#)) demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. (vedi [sentenza della terza sezione d'appello della Corte dei conti, la n. 417/2011](#)). L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del [D.Lgs. n. 267/2000](#) (ex art. 51 della [L. n. 142/1990](#), a suo tempo modificato dall'art. 6 della [L. n. 127/1997](#)), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (vedi anche, inter coetera T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife). L'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218);

✦ l'articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

✦ la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo».

✦ L'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale i dirigenti sono considerati responsabili, direttamente e in via esclusiva, sia in relazione agli obiettivi dell'ente che della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

✦ l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale “(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., [n. 103](#) e [n. 104](#) del 23 marzo 2007; [Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005](#)- e l'art. [45, D.Lgs. n. 80 del 1998](#) nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". [T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968](#);

✦ gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Atteso che:

- **l'art. 107, c. 2 del Tuel** stabilisce che “*spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (del Tuel)*”.
- la [Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304](#) ha ribadito che .” *Nell'ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante. È, infatti, censurabile l'adozione di una decisione operativa quando questa risulta compiuta senza una valutazione autonoma, ma “limitandosi a riportare nell'atto il contenuto predeterminato” dall'organo politico poiché “un simile modo di procedere appare in contrasto [...] con il principio di separazione tra politica e amministrazione” dovendo essere sempre salvaguardata “**l'autonomia e l'esclusiva responsabilità dell'organo nell'emanazione della decisione** (e non in un contesto integralmente predeterminato dall'organo politico)”, segnando un evidente **solco ordinamentale** tra quello che il politico può stabilire e quello che il tecnico è abilitato a fare)TAR Puglia, Lecce, sez. II, 11 luglio 2003, n.4747).*
- Il parametro della fiduciarità non deve essere il criterio ordinatore del rapporto tra organo di governo e dirigenza gestionale (vedi Corte Costituzionale nn. 103 _ che parla di “(...) chiara distinzione funzionale fra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione”) e 104 del 2007, n. 161, 351, 390 del 2008; nn. 34 e 81 del 2010).

Atteso che, a mente dell'art. 50 comma 2 D.Lgs. 267/2000 testo unico enti locali, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti e che, a' sensi del comma 10 del medesimo articolo, è il Sindaco medesimo a provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi (vedasi, da ultimo, TAR Puglia – Bari – Sez.II, sentenza 21/06/204 n.2635, consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2005 e Ministero dell'Interno (In “Comuni d'Italia” n. 10/2005, pag.92)).

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 109 TUEL enti locali dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 (attribuzione delle medesime al Segretario Comunale), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato

del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Visto l'art. 53 comma 23 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000 n. 388), come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448 a mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire a componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale. Questa disposizione costituisce una evidente deroga al principio della separazione delle funzioni tra atti di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, ed atti di gestione, di competenza dell'apparato burocratico. Date le particolarità e la delicatezza del contenuto, la disposizione è stata oggetto di diverse incursioni da parte del giudice amministrativo, tutte tese a favorirne un'applicazione estesa.

Vista la pronuncia del C.d.S. [Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23 febbraio 2009, n. 1070](#), nella quale vien chiarito che l'applicazione del comma 23 prescinde da disposizioni regolamentari organizzative, dato che la formulazione della disposizione non necessariamente presuppone l'approvazione di un regolamento, essendo sufficiente la previsione che attribuisce al Sindaco il potere di individuare i responsabili comunali delle aree funzionali. *"Il rispetto di questi criteri generali stabiliti per l'organizzazione degli uffici comunali ... e la deroga di attribuzione in capo ad amministratori comunali prevista espressamente dalla legge, senza ulteriore discrezionalità se non sull'an, portano dunque ad escludere la necessità di ulteriori criteri generali"*. La posizione espressa si pone in perfetta continuità con i precedenti, quali la [Sent. n. 1052](#) del 6 marzo 2007 emanata dalla quinta sezione, che, riflettendo sulla necessità di un apposito regolamento, era già giunta alla medesima conclusione, rilevando come non necessaria l'approvazione di apposite norme regolamentari né di criteri generali da parte del Consiglio, in quanto l'attribuzione è prevista espressamente dalla legge, senza ulteriore discrezionalità se non sull'an. Negli stessi termini si è espresso il T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28 novembre 2006, n. 4459, 8 novembre 2006, n. 4094, e 5 aprile 2004, n. 579, che ha anch'esso demolito la dedotta incompetenza del Sindaco a rilasciare i provvedimenti amministrativi, (cfr. anche [T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 2 ottobre 2006, n. 4688](#)).

La giurisprudenza contabile (cfr. ex multis deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo per il Molise) e amministrativa, qualificano la norma introdotta dalla legge finanziaria del 2001 quale norma speciale e derogatoria, rispetto sia al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall'[art. 107 del TUEL](#), che all'art.84 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006 (ex codice dei contratti pubblici). *"... Attraverso l'emanazione dell'art.29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002) il legislatore ha modificato il citato art.53, da una parte, ampliandone l'ambito di operatività tramite l'estensione dell'applicazione ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e, dall'altra, eliminando il riferimento alla mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sentenza n.160 del 2009). È rimasto, invece, l'obiettivo del contenimento della spesa derivante dalla decisione, documentato annualmente con apposita delibera in sede di approvazione del bilancio.* " La deroga in parola implica che "il componente della giunta cui è attribuita la responsabilità dei servizi comunali è pienamente investito delle funzioni connesse a tale attribuzione, ivi compresa, nel caso contemplato dalla pronuncia in esame, quella di presidenza delle commissioni di gare per l'affidamento di contratti d'appalto da parte dell'ente" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.5296 del 20 novembre 2015).

Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ritiene inoltre che le ragioni di imparzialità amministrativa perseguite dall'art.84 comma 5 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006 possano essere "sacrificate" e "giustificate" pienamente da ragioni di buon andamento dell'attività amministrativa e, dunque, da "esigenze aventi pari rango costituzionale". *"Del resto, è proprio in ragione di tali considerazioni che la questione di legittimità costituzionale della norma di cui alla legge finanziaria 2001 è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Consiglio di Stato stabilisce pertanto che la previsione normativa introdotta dall'art.53 comma 23 della legge n.388/2000 ha "l'evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai Comuni "polvere", i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all'interno della propria "micro-struttura" mediante ricorso ai componenti dell'organo di direzione politica. Ne consegue che il carattere derogatorio della norma in esame, rispetto al principio generale di separazione dei poteri, è previsto nei piccoli enti al fine di favorire il contenimento della spesa e consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. La norma in esame, dunque, assume carattere di specialità e si pone quale limite all'applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo. Da ciò deriva che il principio contenuto nella norma speciale risulta insuscettibile di abrogazione tacita o implicita da parte di una norma generale sopravvenuta."* (deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo Corte dei Conti per il Molise). Inoltre, con parere n. 178 del 21 ottobre 2015, l'ANAC ha precisato che, coerentemente con il dettato normativo e i precedenti orientamenti giurisprudenziali, nelle procedure di appalti pubblici degli enti locali di piccole dimensioni, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei RUP alle commissioni di gara.

"Si deve dunque ritenere che l'art.53, comma 23, della legge 388/2000, configurandosi quale norma speciale, prevalga sulla disciplina di portata generale in materia di inconferibilità e incompatibilità, introdotta successivamente ad opera del D.lgs n.39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190". A tale conclusione perviene anche l'ANCI che, pronunciandosi sulla questione nel parere del 18 settembre 2014, rileva che la deroga introdotta dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 è tanto più significativa a

seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 39/2013, evidenziando che: "la portata disapplicativa della norma lascia presumere, in assenza di indicazioni contrarie, che in quanto *lex specialis* debba prevalere sulle disposizioni generali in tema di incompatibilità, escludendo quindi un'ipotesi di abrogazione tacita" (deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo Corte dei Conti per il Molise).

Precisato quindi che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi. In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- previsioni di entrata;
- personale;
- beni mobili;
- beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

DECRETA

1. di nominare, a' sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e della cornice normativa in premessa tratteggiata e che qui s'intende richiamata, con decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento monocratico, i seguenti Responsabili degli Uffici e Servizi di seguito elencati a' sensi delle norme in premessa citate e segnatamente dell'art. 107 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), dell'art.53, comma 23, della legge 388/2000 e dell'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448:

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE – RESP. PINTOSI MARCELLO cat. C – pos. C5

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI AMMINISTRATIVI: SERVIZI SOCIALI E CULTURA

TRIBUTI: TOSAP – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

AREA TECNICA – RESP. RUFFINI LORENZO – ART. 110 COMMA 1

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

SUAP (commercio pubblici esercizi ed aree mercatali)

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

PATRIMONIO - BENI DEMANIALI PATRIMONIALI

POLIZIA LOCALE PARTE AMMINISTRATIVA (ordinanze – divieti di sosta – autorizzazioni manifestazioni – vigilanza edilizia)

AREA PERSONALE

segretario comunale

AREA AMMINISTRATIVA – RESP. MATTEI MARIATERESA – cat. C – pos. C5

SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZI DEMOGRAFICI

TRIBUTI: IMU – ICI – TARI – TARES – TARSU – TASI - IUC

POLIZIA LOCALE

Sindaco

2. Di dare atto che il conferimento di detta responsabilità comporta l'attribuzione di tutti i poteri, le funzioni, i compiti, le competenze e gli atti gestionali (tranne le sole deroghe espressamente disposte per legge) previsti dalla vigente normativa e segnatamente dall'articolo 107 commi 2, 3 e 4 del TUEL enti locali D.Lgs. 267/2000 (analogamente all'art. 4, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 165/2001) e che i soggetti predetti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza nonché dei risultati di gestione (articolo 107 TUEL comma 6). Detta responsabilità comprende, come ovvio, anche gli atti di valorizzazione, di utilizzo ed impiego del personale "in dotazione" al servizio.
3. Di disporre e statuire che il Segretario Comunale è soggetto autorizzato a firmare e sottoscrivere tutti gli atti, determinazioni ex art. 183 commi 7 e 9 d. lgs. n. 267/2000 e provvedimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e ad intervenire alla firma, stipula e sottoscrizione di tutti gli atti, provvedimenti, convenzioni e contratti di cui sia parte il Comune anche in alternativa o in luogo o in sostituzione del Responsabile di Servizio competente ai sensi dell'art.107 del DLgs 267/2000 o del Sindaco e in tutti i casi di sostituzione dei medesimi per assenza, mancanza od impedimento anche temporanei o momentanei o di più lunga durata.

Dato in 28 maggio 2019

Il sindaco
F.TO Bruno Bettinsoli